

**Al Responsabile del Procedimento,
Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
Servizi comuni e servizi tecnici**

Ing. Giulio Margarita

e p.c. **Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
Acquisti e Contratti**

Dott.ssa Carla Maria Caporilli

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
Risorse Umane**

Dott.ssa Francesca Marra

**All'Ufficio ragioneria, contabilità e
bilancio**

Loro Sedi

Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro per la sede di Firenze

Riferimento:

- Segnalazione di Fabbisogno prot. n. 21947 dell'8/11/2019 e relativa Scheda Tecnica;
- Richiesta di Acquisto prot. n. 0022207 del 12/11/2018;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

visto il D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che, all'articolo 4, ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come, corretto e rinominato dal D.Lgs. n. 56/2017 e da ultimo modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;

visto l'art. 26 Legge n. 488/1999 e l'art. 58 Legge n. 388/2000, l'art. 1, commi 449 e ss., Legge n. 296/2006, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016), nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;

visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

visto il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: "... omissis... Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF...omissis.....Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati";

visto il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), pubblicato nella G.U.R.I. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, "ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162";

considerato che non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2019 sopracitati;

considerato altresì che a seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest'ultima, così come ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF;

visto il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

visto il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

visto il D.P.R. 3 Marzo 2009, n. 36 (“Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell’art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007”);

visto il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del “Regolamento acquisti dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie”;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2019, reg. 1 fog. 64, con il quale è stato conferito all’Ing. Marco D’Onofrio l’incarico di Direttore di ANSF, per la durata di tre anni, fermo quanto previsto all’art. 12, commi 1, 2 e 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109;

vista la disposizione del Direttore dell’Agenzia prot.n. 00211841 del 6/11/2019 con la quale richiamando il provvedimento Prot. n. 11992 del 18/07/2018 è disposto che “al fine di non introdurre ritardi nelle procedure si dispone pertanto di procedere con le medesime modalità a suo tempo individuate con la citata disposizione transitoria del 18 luglio 2018 fino alla presa di servizio del nuovo dirigente incaricato del settore”;

viste le Determine ANSF prot. n. 001419/2016 del 04/02/2016, prot. n. 012805/2016 del 02/12/2016, 006887/2017 del 20/06/2017, prot. n. 0005685 del 05/04/2018, con le quali ANSF ha aderito alla Convenzione Consip S.p.A. in materia di “Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro”, con le quali – relativamente alle sedi ANSF di Firenze – si è proceduto all’affidamento di detto servizio mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.A. Edizione 3, Lotto 3, con il fornitore RTI COM Metodi – Gruppo Igeam – Deloitte Consulting, contratto con decorrenza dal 15/02/2016 al 10/02/2019, stipulato con ordine di acquisto n. 2740538 del 15/02/2016 e ad atto aggiuntivo ordine n. 3809460 del 29/09/2017;

viste la Determina ANSF prot. n. 0017640 del 10/09/2019, con la quale ANSF ha aderito alla Convenzione Consip S.p.A. in materia di “*Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro, Ed. 4*” per i Lotti alla data attivi 1, 3, 4, 5 e 8, per le sedi di Torino, Genova, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze e Bari e la Determina ANSF prot. n. 0018435 del 23/09/2019 con la quale, nelle more dell’attivazione dei lotti 2, 6, e 7 della Convenzione sopracitata, è stata disposta la proroga tecnica, fino al 30/09/2020, dei contratti in essere relativamente alle sedi di Milano, Roma e Napoli;

considerato, tuttavia, che nelle more del perfezionamento dei contratti attuativi dei suddetti Lotti, Consip S.p.A. in data 10 ottobre 2019 ha disposto la sospensione della Convenzione relativa al Lotto 5 in ottemperanza al decreto cautelare monocratico del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4957/2019, pubblicato il 02/10/2019, sospensione che ha investito tutte le attività contrattuali che non si sono concretizzate in un Ordinativo Principale di Fornitura come per il caso di ANSF (nello specifico, al fornitore è stato imposto di “*non dare seguito alle Richieste Preliminari di Fornitura ricevute ... e dovrà rifiutare gli eventuali Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni dal 02/10/2019*”);

viste la Segnalazione di Fabbisogno prot. n. 21947 dell’8/11/2019 con relativa scheda tecnica allegata e la Richiesta di Acquisto prot. n. 0022207 del 12/11/2019

riferita al servizio di Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro per la sede di Firenze, qui da intendersi integralmente trascritte;

considerato inoltre che, L'Agenzia, nell'attesa della revoca della sospensione del Lotto 5 e a nelle more del perfezionamento dei contratti attuativi riferiti ai Lotti 3 e 8, stante l'esigenza improrogabile di dover garantire il servizio di sorveglianza sanitaria ha determinato l'affidamento per l'acquisizione del Servizio di Medico Competente ex D.Lgs. n. 81/2008 per le sedi di Venezia, Bari e Firenze e di Medico Coordinatore (alle condizioni disposte con Determina ANSF prot. n. 0020421 del 17/10/2019), e che tale affidamento prevede una clausola di recesso nel caso di attivazione ed effettiva utilizzabilità della Convenzione ed. 4 e dell'eventuale affidamento dei servizi di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro in continuità rispetto ai servizi acquistati da ANSF nell'ambito della precedente Convenzione ed. 3;

ritenuto che ANSF, nelle more della revoca della sospensione ed effettiva utilizzabilità della Convenzione Consip S.p.A., ha evidente esigenza di procedere all'acquisizione dei servizi relativi alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al Lotto 5 per la sede di Firenze e, nello specifico, delle seguenti prestazioni: *Gestione PSS, Funzione di coordinamento per tutte le sedi ANSF, Visite Mediche, Esami, Corsi di formazione* (peraltro, alcune prestazioni sono necessarie per legge), con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto e per il tempo necessario stimato sino a 6 (sei) mesi, o nel minor termine di durata determinato dall'attivazione, piena operatività, utilizzazione e migrazione alla predetta Convenzione di Consip S.p.A., atteso che l'Agenzia deve fruire di detti servizi senza soluzione di continuità, in ragione degli adempimenti di legge;

considerato, pertanto, il valore dell'approvvigionamento e tenuto conto che la descritta esigenza di approvvigionamento non può essere soddisfatta attraverso Consip S.p.A., né con Convenzione, né Accordo Quadro, né peraltro attraverso il MePA in assenza di un Bando di Abilitazione che comprenda il servizio richiesto;

ritenuto che, alla luce dell'esigenza di garantire la fruibilità dei servizi in parola, a condizioni tecniche e prestazionali identiche a quelle già garantite dall'attuale, , vista l'esigenza di garantire la continuità del servizio di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro per gli adempimenti di legge, le finalità istituzionali e di funzionamento dell'Agenzia, di dover procedere data l'urgenza della situazione determinatasi, ad un affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

considerato, peraltro, che l'approvvigionamento in esame riveste il carattere eccezionale di estrema urgenza al fine di dare immediata copertura a servizi e prestazioni necessari per legge (D.Lgs. n. 81/2008);

ritenuto necessario, pertanto, procedere - data l'urgenza e la rilevanza del servizio - ad un affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a favore di una delle componenti del precedente fornitore (RTI COM Metodi – Gruppo Igeam – Deloitte Consulting) e, nello specifico **Igeam S.r.l.** che, peraltro, è stato l'operatore dell'RTI che ha maggiormente eseguito il contratto scaduto il 30/09/2019 presso le sedi di Firenze, per la durata di 6 (sei) mesi

dalla sua sottoscrizione, salva la previsione di una espressa clausola di recesso anticipato, senza spese a carico dell'Agenzia, per il caso di piena operatività, utilizzazione e migrazione, della nuova Convenzione " *Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Lotto 5*" di Consip S.p.A. prima dello spirare del termine di durata del predetto affidamento, anche ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 95/2012;

ritenuto, infine, che il valore della fornitura del servizio di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, per le sedi ANSF di Firenze (Lotto 5), per la durata dell'affidamento è pari ad un importo massimo stimato, di Euro 16.338,88=(sedicimilatrecentotrentotto/88), oltre IVA se dovuta;

accertato che al costo complessivo degli approvvigionamenti di cui sopra si farà fronte a bilancio nell'ambito dei capitoli di spesa 1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa" e "1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica";

considerato che l'acquisizione di cui trattasi è inserita nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Anni 2019 - 2020 e relativo aggiornamento annuale Anno 2018 di cui all'art. 21, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato con Decreto ANSF prot. n. 0000342 del 08/01/2019 e da ultimo modificato con Decreto ANSF prot. n. 002225 del 12/11/2019;

tenuto conto che le esigenze rappresentate e, quindi, la richiesta prestazionale oggetto dell'affidamento, afferiscono alle necessità di funzionamento e di operatività di ANSF nell'attuale struttura organizzativa, fermo restando pertanto la riserva di procedere - con separato provvedimento autorizzativo - per eventuali esigenze incrementali per il funzionamento e l'operatività di ANSFISA;

Determina

A) di procedere, in considerazione della celerità e dell'urgenza di soddisfare le esigenze rappresentate, ad un affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a favore di Igeam S.r.l. dei servizi relativi alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro per le sedi di Firenze e, nello specifico, delle seguenti prestazioni: *Gestione PSS, Funzione di coordinamento per tutte le sedi ANSF, Visite Mediche, Esami, Corsi di formazione*, come indicato in dettagli nella Segnalazione di fabbisogno e scheda tecnica:

- a. per una durata di 6 (mesi) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto, salva la previsione del recesso anticipato, senza oneri e spese per ANSF, né indennità, indennizzi o risarcimento, anche in deroga all'art. 1671 cod. civ., da tale nuovo affidamento in caso di attivazione e piena operatività della suddetta Convenzione Consip S.p.A., nonché comunque di avvio del servizio a seguito dell'Ordinativo Principale di Fornitura in adesione alla Convenzione Consip S.p.A. Edizione 4, Lotto 5, prima del decorso del termine di durata;
- b. ai termini e alle condizioni tecniche e prestazionali identiche rispetto a quelle dedotte nel precedente contratto scaduto il 30/09/2019 (di adesione alla Convenzione Consip S.p.A. Edizione 3);

- c. per un importo massimo stimato di **Euro 16.338,88=** oltre IVA se dovuta;
- B) di nominare l'Ing. Giulio Margarita quale Responsabile del procedimento che curerà la definizione dell'affidamento e, comunque, ogni attività di competenza necessaria per la stipula del contratto in essere nel rispetto della normativa vigente, nonché per la corretta esecuzione del contratto, curando ogni adempimento di competenza, ivi inclusi quelli in materia di trasparenza, come da art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017;
- C) di dare mandato, pertanto, al Responsabile del Procedimento di procedere: i) allo scambio di proposta ed accettazione del contratto di affidamento secondo quanto sopra stabilito, nonché, comunque, ii) ad ogni adempimento di legge;
- D) di dare altresì atto che il costo complessivo dei servizi di cui sopra verrà imputato a valere sul bilancio ANSF, capitoli di spesa "1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa" e "1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica";
- E) di riferire l'esito delle attività di cui ai precedenti punti, nonché comunque dell'esecuzione contrattuale, affinché possa essere assunta ogni determinazione del caso in tempo utile ai fini della continuità del servizio.

La presente nomina del Responsabile del procedimento ha effetto in caso di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione in capo allo stesso. A tale fine, pertanto, prima dell'assunzione dell'incarico dovrà essere acquisita agli atti la dichiarazione dallo stesso rilasciata di insussistenza delle predette cause di incompatibilità e di astensione.

Per i necessari adempimenti.

Il Direttore

Ing. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
12.11.2019 16:08:37
UTC